



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 04/10/2023 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente

FASANO ANNAMARIA, Relatore

TORCHIA GIORGIO, Giudice

in data 04/10/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 14991/2022 depositato il 27/11/2022

proposto da

V-Ita Group S.p.a. - 10712230969

Difeso da

Lorenzo Lodoli - LDLLNZ78S21H501W

Ettore Sbandi - SBNTTR82B14H501E

Saverio Siniscalchi - SNSSVR70L01F839V

Benedetto Santacroce - SNTBDT63B21H501C

Rappresentato da Massimo Pedè - PDEMMS60S04F839F

ed elettivamente domiciliato presso b.santacroce@pec.studiosantacroce.eu

contro

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Roma 2 - Piazza Caduti Italiani In Bosnia 00154 Roma
RM

elettivamente domiciliato presso dogane.roma2@pec.adm.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14460 DOGANE DAZI 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ritualmente notificato V-ITA Group s.p.a. ha convenuto in giudizio innanzi a questa Corte di Giustizia l'ufficio delle Dogane deducendo di avere ricevuto, nella sua qualità di società di importazione insieme al gruppo Trilogs s.p.a. Società consortile, a titolo di coobbligata solidale, la notifica dell'avviso di accertamento inepigrafe indicato, a mezzo del quale era stata operata la riclassificazione delle merci importate, nella specie biciclette a pedalata assistita finale (in realtà, parti e componenti vari destinati alla realizzazione di biciclette), con conseguente applicazione di maggiori dazi ed IVA, in quanto dichiarate in base all'identità oggettiva di ciascuna tipologia di articolo presentato per l'importazione, in ossequio alla Regola di Interpretazione della nomenclatura Combinata (NC) n. 1.

In sede di verifica della merce e di controllo, l'Agenzia delle Dogane ha contestato la classificazione tariffaria operata dalla società in quanto difforme a quanto previsto dalle Regole Generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata di cui al Regolamento UE n. 1602/2018 che ha modificato il Regolamento CEE n. 2658/1987. In particolare, l'Ufficio ha evidenziato che la Regola Generale n. 2a per l'interpretazione della nomenclatura combinata, con riferimento alle biciclette ed altri velocipedi senza motore, stabilisce che una bicicletta incompleta che presenta le caratteristiche essenziali di una bicicletta completa, anche se presentata o meno smontata o parzialmente montata, andava classificata alla voce 871200 cioè bicicletta completa e, come tale, assoggettata a dazio antidumping. L'Ufficio delle Dogane ha riclassificato la merce importata come una bicicletta completa e, come tale, assoggettata a dazi più elevati di quelli applicati dalle parti ricorrenti alle varie componenti singolarmente ed individualmente considerate.

La società ricorrente ha lamentato: a) l'illegittimità dell'accertamento per illogicità manifesta e violazione della Regola 1 di interpretazione della nomenclatura combinata (Reg. UE n. 2658/1987); b) violazione della regola 2A di interpretazione della nomenclatura combinata; c) violazione della portata classificatoria del Reg. n. 2658/1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e dalla tariffa doganale; d) violazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - sentenza C-35/93; e) palese violazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE 1036 del 2016, art. 13 e contestuale violazione delle disposizioni di cui all'art. 2697 c.c. per difetto di prova. Violazione conseguente delle disposizioni di cui al Reg. UE nn. 2018/671 2018/2012; 2019/72, 2019/732; f) Illegittimità dell'accertamento per illogicità manifesta ed errori in fatto ripetuti. Violazione della regola 1, 2 e 6 di interpretazione della NC. Violazione delle disposizioni in materia di classificazione doganale delle merci ex Reg. UE, n. 2658/1987; g) assenza di colpa e violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997; h) obiettiva incertezza della Tariffa doganale di cui al Reg. n. 2658/87 e ss. delle note esplicative del sistema armonizzato, con violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 472/1997; i) Inapplicabilità della sanzione amministrativa di cui all'art. 303 TULD alla fattispecie in questione.

2. L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del ricorso.

3. All'udienza del 4 ottobre 2023, la causa è stata assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è infondato e va respinto, per i principi di seguito enunciati.

5. Esaminando con ordine le questioni prospettate dalle parti, va premesso in fatto che l'Ufficio ritiene che nella specie sia stato messo in opera un meccanismo fraudolento diretto all'evasione dei dazi antidumping e dazi compensativi sulle importazioni di biciclette elettriche smontate (e-bike), originarie dalla Repubblica Popolare Cinese attraverso spedizioni separate. In particolare, sulla base dei dati relativi alle esportazioni di biciclette elettriche smontate esportate, si è accertato che le stesse sono state dichiarate all'importazione come parti, anziché unità intere, per aggirare le misure in vigore. L'Ufficio deduce quanto sopra a seguito di una verifica amministrativa nei confronti della TRILOGS s.p.a. società consortile e di V-ITA Group s.p.a., odierna ricorrente, al fine di verificare se le stesse società hanno messo in atto il meccanismo fraudolento sopra descritto. Si contesta un sistema, che coinvolge l'importatore, l'esportatore e gli attori della transazione, volto ad eludere la normativa che impone dazi antidumping e compensativi, attraverso lo spezzettamento delle spedizioni di biciclette elettriche smontate, dividendole in diversi container e facendoli spesso importare in modo combinato da diverse società (la Trilogs s.p.a. e la V-Ita Group s.p.a.).

Le risultanze investigative hanno individuato il ruolo svolto dalla ricorrente, società di importazione, nelle operazioni commerciali effettuate.

Dalle deduzioni difensive prospettate dalle parti, emerge che la questione sottoposta al vaglio di questa Corte consiste, sostanzialmente, nell'accertare se le parti di bicicletta importate siano da qualificare semplicemente come tali, e quindi rientranti nella voce doganale prevista per i singoli beni (come sostenuto dalla ricorrente), ovvero costituiscano nel loro complesso una bicicletta a pedalata assistita completa nei suoi elementi essenziali, pertanto rientrante nella corrispondente voce doganale (come sostenuto dall'Ufficio).

Ciò premesso, il Collegio, valutate le opposte argomentazioni interpretative sostenute dal ricorrente nell'atto introduttivo della lite, ritiene di condividere la tesi dell'Ufficio delle Dogane.

Nel caso di specie il prodotto importato è una bicicletta a pedalata assistita e non le singole parti di essa.

Dal controllo della merce è emerso che gli elementi importati sono costituiti in telai per bicicletta, forcelle, manubri, freni completi, display, luci di posizione anteriori e posteriori, parafanghi, batterie. Considerati unitariamente i suddetti elementi, si può ragionevolmente ritenere che l'articolo importato, quale risultante dal montaggio delle diverse parti, sia effettivamente una bicicletta a pedalata assistita, del tipo rappresentato nella fotografia allegata al verbale di controversia doganale. Né si può predicare che manchi il requisito della 'contemporaneità' individuato dalla Corte di giustizia nella sentenza pronunciata nella Causa c-35/93, Develop Dr. Eisbein GmbH &Co/Hauptzollamt S.W, posto che il concetto di 'contemporaneità' non va semplicisticamente riferito al presupposto temporale ossia in termini di simultaneità nel tempo o di contestualità nel luogo, ma deve essere inteso in senso 'funzionale', ossia in termini di finalità delle varie componenti ai fini dell'assemblaggio per la realizzazione del prodotto finito. Sicché è infondata la censura che denuncia una violazione dei principi enunciati nella suddetta pronuncia della Corte di Giustizia.

Tale assunto è in linea con la piana lettura delle Regole generali per l'interpretazione della Nomenclatura combinata che al n. 2)a stabilisce: "Qualsiasi riferimento ad oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purchè presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quanto è presentato smontato o non montato".

Ne consegue che l'Ufficio ha correttamente applicato il Regolamento (CEE) n. 2658/87 che ha istituito la Nomenclatura combinata (NC) dell'Unione Europea, ossia lo strumento in base al quale le imprese

attribuiscono ai propri prodotti un codice che identifica le merci al momento dell'importazione ed esportazione in modo uniforme nell'intero territorio doganale. In particolare, la norma applicata per la riclassificazione è quella di cui alla Regola 2a) del Regolamento, secondo cui: " Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purchè presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quanto è presentato smontato o non montato". La Regola 2a) di interpretazione della nomenclatura combinata si pone come complementare alla Regola 1, impedendo che l'oggetto completo o finito presentato in dogana smontato e non montato sia artificialmente sottratto alla sua corretta classificazione. La disposizione contribuisce a determinare l'ampiezza delle voci tariffarie e dunque la portata del loro testo, assimilando per parti smontate o incomplete ai prodotti finiti.

Pertanto, è corretta la applicazione delle suindicate disposizioni da parte dell'Agenzia che ha provveduto all'accertamento in esame, tenuto conto che dal punto di vista doganale, l'oggetto presentato smontato o non montato va considerato come un oggetto completo e non occorre tenere conto in proposito della tecnica di montaggio o della complessità del relativo metodo. Oltre al fatto che dalle risultante processuali emerge che le varie parti non richiedono alcuna lavorazione volta a rifinire la loro lavorazione. In particolare, le foto riprodotte nel PVRA del 30.5.2022, dimostrano che le merci costituiscono un prodotto già assemblato, anche se le varie parti sono state importate e dichiarate singolarmente e sotto diverse voci doganali.

Il Collegio, a tale riguardo, rileva che la ricorrente non denuncia che le importazioni dalla stessa effettuate, come anche da TRILOGS s.p.a., presso il fornitore cinese riguardano un certo numero di componenti e-bike dello stesso modello da assemblare in un momento successivo, tuttavia sostiene che tali operazioni sarebbero successive, perchè l'assemblaggio richiederebbe una serie di operazioni in assenza delle quali, con riferimento esclusivo alle merci importate, sarebbe impossibile parlare di e-bike. L'Ufficio ha accertato che, in realtà, l'operazione di assemblaggio non richiede un impegno particolare, come risulta nel PVAR del 30.5.2022 da cui emerge che l'attività di assemblaggio 'consiste in una mera riunione di parti'. Nè dalla perizia redatta dal Politecnico di Milano, allegata dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla complessità dell'assemblaggio, può essere dedotto tale assunto, posto che il consulente ha evidenziato la unicità e la particolarità della bicicletta, a seguito dell'assemblaggio, ma non la complessità dell'effettuazione dello stesso.

Vanno, infine, disattese tutte le critiche volte ad evidenziare errori di fatto compiuti dall'Ufficio che investono la conclusioni del PVC, non essendo stato provato che la ripartizione degli ordini delle varie componenti (telai, pedali, selle, freni, batterie ecc.) in due soggetti diversi, ossia V-ITA s.p.a. e TRILOGS s.p.a. non ha intento elusivo, ma ha il solo scopo di dividere il carico finanziario tra le due società del gruppo.

Nè si può predicare l'asserita violazione delle norme antidumping, posto che l'art. 13, paragrafo 2, lett. b) del Regolamento (CE) n. 1036 del 2016, chiaramente precisa: "Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l'Unione ...che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio". Nella specie, il ricorrente non ha in alcun modo adeguatamente giustificato le ragioni economiche che hanno determinato le importazioni 'parcellizzate' della parti di bicicletta, atteso che anche le ragioni addotte non sono idonee a superare le contestazioni prospettate dall'Ufficio, oltre al fatto che nella specie sono rimaste indimostrate.

Prive di rilievo le ulteriori doglianze finalizzate ad escludere il profilo della colpa ed a denunciare la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, avanzando la tesi della presunta incertezza della Tariffa doganale di cui al Reg. n. 2658 del 1987, posto che la ricorrente era consapevole, in qualità di importatrice, di collaborare all'importazione di parti di e-bikes complete, intenzionalmente suddivise per evitare l'applicazione del dazio esteso, da cui consegue l'elemento psicologico della consapevolezza dell'operazione, sia della comprensione del testo della relativa regolamentazione normativa, senza che possano residuare profili di incertezza. Per tale ragione, non residuano margini di incertezza in ordine alla imputazione dell'obbligazione tributaria, dovendosi ribadire il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 2454 del

2020), secondo cui l'importatore è il soggetto passivo del debito doganale.

6. In definitiva, il ricorso va rigettato ed ogni altra questione deve ritenersi assorbita.

7. La complessità delle questioni trattate e la mancanza di un indirizzo unanime della giurisprudenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado respinge il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così è deciso, in Roma, il 4 ottobre 2023.

L'Estensore

Il Presidente